



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

PROCURA GENERALE DI ANCONA

CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA,
PESARO, URBINO, MACERATA, FERMO, ASCOLI

UDIENZE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IN VIDEOCONFERENZA

Artt. 2 comma 7 d.l. 11/2020, 45bis e 146bis disp. att. c.p.p.

Visto il d.l. n.11 dell'8 marzo 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visti i D.P.C.M. 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 ("*Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del d.l. 11/2020*");

Visto l'art. 2, comma 2, lett. d), d.l. 11/2020, secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) d.l. 11/2020 secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 C.P.P. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Visto l'art. 83 del d.l. n.18 del 17.3.2020 ("*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*");

Considerato che l'art. 2 comma 7 lett. e) d.l. 11/2020 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che con la delibera del 26 marzo 2020, contenente linee guida agli Uffici giudiziari per l'emergenza sanitaria COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati;

Considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato d.l., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*;

Visto l'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n.18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del d.l. n.11/2020 estendendo il periodo "cuscinetto" fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ;

Considerato che, dunque, fino alla data del 15.4.2020 e verosimilmente anche per il periodo immediatamente successivo (allo stato prevedibile fino alla data del 30.6.2020) l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza relative a procedimenti di revoca di misura alternativa, relativi a misura di sicurezza detentiva o interessanti soggetti detenuti o sottoposti a misura di sicurezza che abbiano chiesto la trattazione si procederà in videoconferenza. Per gli altri procedimenti (salvo quelli con rito *de plano*, senza partecipazione del PG, del condannato e del difensore) si provvederà fuori udienza a rinvio d'ufficio.

2. Viene individuata come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'avvocatura. In caso di indisponibilità tecnica di Teams è possibile utilizzare la piattaforma ministeriale Skype for business ovvero altro sistema di videoconferenza.
3. Il **difensore** del condannato dovrà comunicare al giudice precedente prima dell'udienza l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) per il collegamento all'udienza; in caso di mancata comunicazione si intenderà che vorrà partecipare fisicamente in aula d'udienza o con l'assistito all'interno dell'istituto di pena o REMS
4. Il **giudice** stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti; anche il PG, i componenti esperti del Tribunale di Sorveglianza, con le medesime modalità dei difensori, potranno fare richiesta di partecipare da remoto; in tal caso le parti parteciperanno all'udienza tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" contenente apposito link trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria oppure mediante chiamata diretta da parte dell'utente organizzatore della riunione Teams
5. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PG, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, si darà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza a causa dell'emergenza sanitaria;
6. Nell'ipotesi in cui risulti la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il condannato e con le altre parti processuali.
Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono o, se possibile, attraverso l'attivazione di un contatto sulla piattaforma telematica da parte della polizia giudiziaria, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 Disp .Att. c.p.p.

7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento del Giudice e di tutte le parti processuali.
8. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
9. Nel corso dell'udienza la parti potranno, ove consentito secondo le regole ordinarie, produrre e depositare atti e documenti mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza. Della avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza, come di consueto.


Il presente protocollo è operativo a partire dall'1.4.2020 e sino al 15.4.2020 o al nuovo termine che sarà indicato dalla legge in caso di proroga del predetto; cesserà in ogni caso di avere efficacia alla fine dell'emergenza sanitaria che dovesse essere disposta con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.


Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione delle Case circondariali del Distretto.

Ancona, li 30.3.2020.


Il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza



Il Procuratore Generale della Repubblica



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Macerata

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA,
PESARO, URBINO, MACERATA, FERMO, ASCOLI

UDIENZE DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA

IN VIDEOCONFERENZA

Artt. 2 comma 7 d.l. 11/2020, 45bis e 146bis disp. att. c.p.p.

Visto il d.l. n.11 dell'8 marzo 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visti i D.P.C.M. 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 ("*Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del d.l. 11/2020*");

Visto l'art. 2, comma 2, lett. d), d.l. 11/2020, secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) d.l. 11/2020 secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 C.P.P. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Visto l'art. 83 del d.l. n.18 del 17.3.2020 (*"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*);

Considerato che l'art. 2 comma 7 lett. e) d.l. 11/2020 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che con la delibera del 26 marzo 2020, contenente linee guida agli Uffici giudiziari per l'emergenza sanitaria COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati;

Considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato d.l., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*;

Visto l'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n.18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del d.l. n.11/2020 estendendo il periodo "cuscinetto" fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ;

Considerato che, dunque, fino alla data del 15.4.2020 e verosimilmente anche per il periodo immediatamente successivo (allo stato prevedibile fino alla data del 30.6.2020) l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze davanti il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti relativi a misura di sicurezza detentiva o interessanti soggetti detenuti o sottoposti a misura di sicurezza che abbiano chiesto la trattazione si procederà in videoconferenza o collegamento

da remoto. Per gli altri procedimenti (salvo quelli con rito *de plano*, senza partecipazione del PM, del condannato e del difensore) si provvederà fuori udienza a rinvio d'ufficio.

2. Vengono individuati come sistemi informatici per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Skype for business e quella Microsoft TEAMS, forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia, la seconda accessibile anche da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'avvocatura.
3. Il **difensore** del condannato dovrà comunicare al giudice procedente prima dell'udienza l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) per il collegamento all'udienza; in caso di mancata comunicazione si intenderà che vorrà partecipare fisicamente in aula d'udienza o con l'assistito all'interno dell'istituto di pena o REMS
4. Il **giudice** stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti; anche il PM, i componenti esperti del Tribunale di Sorveglianza, con le medesime modalità dei difensori, potranno fare richiesta di partecipare da remoto.
5. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, si darà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza a causa dell'emergenza sanitaria;
6. Nell'ipotesi in cui risulti la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il condannato e con le altre parti processuali.
Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono o, se possibile, attraverso l'attivazione di un contatto sulla piattaforma telematica da parte della polizia giudiziaria, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 Disp .Att. c.p.p.
7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento del Giudice e di tutte le parti processuali.

8. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

9. Nel corso dell'udienza la parti potranno, ove consentito secondo le regole ordinarie, produrre e depositare atti e documenti mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza. Della avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza, come di consueto.

Il presente protocollo è operativo a partire dal 31.3.2020 e sino al 15.4.2020 o al nuovo termine che sarà indicato dalla legge in caso di proroga del predetto; cesserà in ogni caso di avere efficacia alla fine dell'emergenza sanitaria che dovesse essere disposta con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione delle Case circondariali del Distretto.


Ancona, li 30.3.2020.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza (per i Magistrati di Sorveglianza)



Il Procuratore della Repubblica di Ancona

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Macerata

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno